Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2025)0241

Gruppo permanente di esperti nel settore delle foreste e della silvicoltura

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 21 ottobre 2025, alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 89/367/CEE del Consiglio che istituisce un comitato permanente forestale (COM(2023)0727 – C9-0424/2023 – 2023/0410(COD))[1]

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) non fa alcun riferimento a una politica forestale comune dell'Unione e, conformemente al principio di sussidiarietà, la responsabilità delle foreste spetta agli Stati membri. Tuttavia, il TFUE conferisce all'Unione competenze concorrenti, segnatamente nel settore dell'ambiente, che possono includere iniziative riguardanti le foreste e la

[1] La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0175/2025).

silvicoltura.

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il ***più ampio*** contributo delle foreste agli obiettivi stabiliti nella comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green Deal europeo" , ***anche*** per quanto riguarda il clima, la biodiversità ***e*** la bioeconomia ***sostenibile***, richiede una struttura di governance forestale dell'Unione ***più inclusiva e meglio*** coordinata che tenga conto ***di tutti gli*** obiettivi della comunicazione della Commissione del 16 luglio 2021 dal titolo "Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030" e delle loro interconnessioni***.***	(2) Il contributo delle foreste agli obiettivi stabiliti nella comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green Deal europeo"***[4]***, ***segnatamente*** per quanto riguarda il clima, la biodiversità ***nonché*** la bioeconomia, richiede una struttura di governance forestale dell'Unione coordinata che tenga conto***, tra l'altro, degli*** obiettivi della comunicazione della Commissione del 16 luglio 2021 dal titolo "Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030"***[5]*** e delle loro interconnessioni***, facendo nel contempo in modo che questi nuovi obiettivi abbiano una chiara base giuridica, non siano in conflitto con competenze nazionali e siano sostenuti da una valutazione completa del loro impatto sul settore delle foreste.***
_____	_____
[4] COM(2019)***640 final***.	[4] COM(2019)***0640***.
[5] COM(2021)***527 final***.	[5] COM(2021)***0527***.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Dalla sua istituzione il comitato permanente forestale è divenuto un organismo centrale per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e con la Commissione su tutti gli aspetti relativi alle foreste, alla loro gestione e a tutti gli ambiti di intervento attinenti. Al comitato permanente forestale erano stati affidati in passato anche compiti di comitatologia, ma l'atto di base che gli attribuiva tali compiti è giunto a scadenza. È pertanto opportuno rinominare il comitato permanente forestale "Gruppo permanente di esperti nel settore delle foreste e della silvicoltura" ("gruppo di esperti").

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) ***Il modo più efficace per realizzare una struttura di governance forestale dell'Unione più inclusiva e meglio coordinata è ampliare l'ambito di applicazione del comitato permanente forestale e chiarirne i compiti e la composizione. È altresì opportuno rinominare il comitato permanente forestale "Gruppo permanente di esperti nel settore delle foreste e della silvicoltura" al fine di tenere***	(4) Su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, il ***gruppo di esperti*** dovrebbe affrontare ogni aspetto inerente alle foreste e alla silvicoltura che deriva dalle varie politiche dell'Unione. È pertanto opportuno ***che i rappresentanti*** che ***vi partecipano siano in grado di tutelare*** gli ***interessi degli*** Stati membri ***in relazione a tutti*** gli obiettivi strategici ***pertinenti***.

conto di tali modifiche. Su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, il ***comitato*** dovrebbe affrontare ogni ***questione o*** aspetto inerente alle foreste e alla silvicoltura che deriva dalle varie politiche dell'Unione. È pertanto opportuno ***prevedere*** che gli Stati membri ***designino rappresentanti delle autorità competenti per*** gli obiettivi strategici ***specifici***.

Emendamento 5

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2
Decisione 89/367/CEE del Consiglio
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di garantire una ***cooperazione rafforzata e uno scambio multidisciplinare*** tra la Commissione e gli Stati membri in materia di foreste e di silvicoltura in relazione a tutti gli ambiti di intervento dell'Unione attinenti al settore forestale, è istituito un Gruppo permanente di esperti nel settore delle foreste e della silvicoltura***, di seguito denominato "il gruppo*** di esperti.	Al fine di garantire una ***stretta ed efficace collaborazione*** tra la Commissione e gli Stati membri in materia di foreste e di silvicoltura in relazione a tutti gli ambiti di intervento dell'Unione attinenti al settore forestale, è istituito un Gruppo permanente di esperti nel settore delle foreste e della silvicoltura ***("gruppo*** di esperti"***)***.

Emendamento 6

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3
Decisione 89/367/CEE del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***La Commissione può***, sia di propria iniziativa, sia su	1. ***Il gruppo di esperti fornisce consulenza alla***

richiesta del rappresentante di uno Stato membro, ***consultare il gruppo di esperti*** su qualsiasi problema e su tutti gli aspetti relativi alle foreste e alla silvicoltura e che derivano dalle varie politiche dell'Unione.	***Commissione***, sia di propria iniziativa, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, su qualsiasi problema e su tutti gli aspetti relativi alle foreste e alla silvicoltura e che derivano dalle varie ***pertinenti*** politiche dell'Unione.

Emendamento 7

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3
Decisione 89/367/CEE del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) assistere la Commissione nella preparazione di proposte legislative, orientamenti o altre iniziative politiche dell'Unione attinenti alle foreste e alla silvicoltura***, compreso nell'attuazione della nuova strategia dell'UE per le*** foreste ***per il 2030 e delle successive strategie*** dell'Unione ***per le foreste***;	a) assistere ***e cooperare strettamente con*** la Commissione ***e fornirle competenze specialistiche e contributi*** nella preparazione ***e nell'attuazione*** di proposte legislative***, strategie, comunicazioni***, orientamenti o altre iniziative politiche dell'Unione attinenti alle foreste e alla silvicoltura ***o che avrebbero un'incidenza significativa sulle*** foreste ***o sulla silvicoltura all'interno*** dell'Unione;

Emendamento 8

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3
Decisione 89/367/CEE del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) fornire alla Commissione consulenza e competenze specialistiche, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, al fine di	b) fornire alla Commissione consulenza e competenze specialistiche, su iniziativa della Commissione o ***del gruppo di esperti o*** su richiesta di uno

sostenere il più ampio contributo ***delle foreste e della silvicoltura agli obiettivi e*** alle iniziative ***chiave*** dell'Unione, ***come il Green Deal europeo,*** e ***di promuovere la coerenza e*** le ***sinergie*** tra le politiche dell'Unione ***attinenti alle foreste*** e ***alla silvicoltura***;	Stato membro, al fine di ***garantire un*** contributo ***adeguato del settore forestale degli Stati membri*** alle iniziative dell'Unione, ***promuovere la coerenza*** e ***le sinergie nonché a eliminare*** le ***incoerenze esistenti*** tra le politiche dell'Unione***, far fronte alla loro incidenza cumulativa e valutare la loro compatibilità con i principi di sussidiarietà*** e ***proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea***;

Emendamento 9

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3
Decisione 89/367/CEE del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***promuovere*** la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri in materia di foreste e di silvicoltura, anche a sostegno di misure e interventi nell'ambito della politica agricola comune;	c) ***migliorare e rafforzare*** la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri in materia di foreste e di silvicoltura, anche a sostegno di misure e interventi nell'ambito della politica agricola comune***, in particolare per tener conto degli aspetti della sostenibilità e creare sinergie tra foreste e agricoltura, nonché per rafforzare lo sviluppo socioeconomico delle zone rurali con predominanza di foreste***;

Emendamento 10

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3
Decisione 89/367/CEE del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) promuovere lo scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche in materia di foreste e di silvicoltura**.**	d) promuovere lo scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche ***e fungere da piattaforma per lo scambio di opinioni su questioni e iniziative emergenti*** in materia di foreste e di silvicoltura ***e sulle molteplici funzioni delle foreste, comprese le problematiche concernenti il settore forestale più ampio, e favorire lo scambio di opinioni sull'applicabilità e le implicazioni delle politiche dell'Unione pertinenti per le foreste e la silvicoltura;***

Emendamento 11

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3
Decisione 89/367/CEE del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) cercare sinergie e cooperare al riguardo, evitando conflitti tra le politiche nazionali e dell'Unione relative alle foreste e alla silvicoltura e tenendo conto anche degli altri sviluppi internazionali;

Emendamento 12

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3
Decisione 89/367/CEE del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) formulare pareri su proposte legislative, strategie, comunicazioni, orientamenti o altre iniziative politiche dell'Unione attinenti alle foreste e alla silvicoltura o che avrebbero un'incidenza significativa sulle foreste o la silvicoltura all'interno dell'Unione; la Commissione tiene conto di tali pareri nella promozione degli obiettivi strategici relativi alle foreste e fornisce un riscontro sul modo in cui li ha presi in considerazione.

Emendamento 13

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3
Decisione 89/367/CEE del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, possono affidare al gruppo di esperti altri compiti in relazione alle politiche dell'Unione aventi ripercussioni sul settore delle foreste e della silvicoltura.	3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, possono affidare al gruppo di esperti altri compiti ***temporanei*** in relazione alle politiche dell'Unione aventi ripercussioni sul settore delle foreste e della silvicoltura.

Emendamento 14

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 4
Decisione 89/367/CEE del Consiglio
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il gruppo di esperti è composto da rappresentanti degli Stati membri.	Il gruppo di esperti è composto da rappresentanti degli Stati membri. ***Ciascuno Stato membro è invitato e fortemente incoraggiato a designare esperti nazionali e ad agevolarne la partecipazione alle riunioni del gruppo di esperti.***

Emendamento 15

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 4
Decisione 89/367/CEE del Consiglio
Articolo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri nominano i loro rappresentanti e garantiscono ***la partecipazione*** delle autorità competenti ***per i diversi obiettivi strategici della nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030*** e ***di ogni strategia successiva dell'Unione per le foreste, tra cui il clima, la salute delle foreste, l'ambiente, la silvicoltura, lo sviluppo rurale e la bioeconomia***.	Gli Stati membri nominano i loro rappresentanti e garantiscono ***l'attivo coinvolgimento*** delle ***loro*** autorità competenti ***e che i rappresentanti partecipanti possano rappresentare gli interessi*** e ***l'esperienza dei loro rispettivi Stati membri in relazione a tutti i pertinenti obiettivi strategici***.

Emendamento 16

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 4
Decisione 89/367/CEE del Consiglio
Articolo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il gruppo di esperti è presieduto da un rappresentante della	Il gruppo di esperti è presieduto da un rappresentante della

Commissione.	Commissione. ***Il presidente del gruppo di esperti può presentare il suo piano di lavoro annuale al Parlamento europeo.***